

**CONSOB - Delibera n. 15711 del 29 dicembre 2006:
Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n.
724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per
l'esercizio 2007.**

(Pubblicata nella gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2007)

(Resa esecutiva con D.P.C.M. del 16 gennaio 2007)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

VISTE le proprie delibere n. 15267 e n. 15268 del 28 dicembre 2005 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2006 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

ATTESA la necessità di determinare, per l'esercizio 2007, i soggetti tenuti alla contribuzione;

D E L I B E R A :

Articolo 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2007, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2007, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 415/96;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/98 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2007 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/98 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2007, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/98, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a) e c), dello stesso d.lgs. n. 58/98;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 alla data del 2 gennaio 2007 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/98, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 58/98 e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi

- 1 e 5, del medesimo d.lgs. n. 58/98, che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;
- g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2007, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005;
- h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2007, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/98;
- i) la Borsa Italiana s.p.a.;
- l) la Tlx s.p.a.;
- m) la Mts s.p.a.;
- n) la Monte Titoli s.p.a.;
- o) la Cassa di compensazione e Garanzia s.p.a.;
- p) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 8 della comunicazione adottata con delibera n. 14035 del 17 aprile 2003 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2007;
- q) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2007;
- r) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, soggetti alla vigilanza della Consob iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/99 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2007;
- s) gli offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lett. *f)* e *g)*, che alla data del 2 gennaio 2007, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2006 ed il 1° gennaio 2007, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), ovvero all'articolo 103, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998;
- t) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2007, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 58/98.

Articolo 2 - Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 29 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia